

QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

I

Il Vescovo dispensa una parrocchia dall'astinenza e aggiunge « esclusa però la Casa parrocchiale »; il parroco, pensando che per lui era un peso grave il provvedere di magro ai molti forastieri in casa propria, dice: Io dal Codice (can. 1245 § 1) posso dispensare le singole famiglie; dunque anche la mia. — Perciò si dispensa.

R. 1) Dice il **Gury-Tummolo** II, n. 118, 5°: « Valet dispensatio... probabiliter etiam si a superiore negata, ab inferiore concedatur, quia potestas inferioris non est restricta per negationem superioris, nisi hic expresse eam restringat » e cita il **Suarez** de legibus 1.6.22 e il **Lacroix** n. 311.

2) I Vescovi e più ancora i parroci per dispensare devono avere una causa giusta (can. citato) ed è chiaro: essi non trattano la legge propria, ma quella del Superiore: sono **amministratori**. Il can. 84 dice: « A lege ecclesiastica ne dispensetur sine justa et rationabili causa ».

3) Nel caso a me pare, che il parroco non possa: a) si verifica, che il Vescovo ha expresse (nel caso) ristretto; **positivamente**; non solo, come potrebbe avvenire in certi casi, col non comprendere qualche soggetto in qualche caso, ma escludendolo; per cui mi pare che **Gury-Tummolo** e gli altri autori citati sopra non ammetterebbero la facoltà di dispensare nell'inferiore (il parroco) nel caso nostro.

4) Praesumptio stat pro Superiore (il Vescovo); se eccipi la Casa parrocchiale, bisogna dire, che egli non trovasse motivo, cioè causa giusta: e allora il parroco che potrà? ve la troverà?

5) Nel **Codice** si parla del **Rescritti**. — Tra parentesi: I **Rescritti** non *justitiae* sed *gratiae* tribuunt non raro **dispensationem**, come dice il **Vermeersch** - Epitome I, n. 123. — Possiamo, mi pare, applicare alle dispense quello che ivi si stabilisce per i Rescritti (can. 44, § 2): « Gratia... ab Episcopo denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, a Vicario Generali, non consentiente Episcopo impetrari ».

Il **P. Jorio S. J.** (che ripubblicò il **Gury-Tummolo**, vedi edizione del 1934 al n. 118), dice, che in genere la dispensa, anche in foro esterno, negata a Superiore, vale, se concessa dall'inferiore e ciò per il can. 204. Ma si osservi: nel § 1 è detto si « quod

quis Superiorem adit, inferiore praetermisso, non idcirco voluntaria (a distinzione della *contentiosa*) suspenditur inferioris potestas, sive haec ordinaria fuerit, sive delegata»: ma nel § 2 dice pure: « Attamen rei ad Superiorem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgentique causa et hoc in casu statim Superiorem de re moneat ».

Dovrebbe dunque il parroco statim superiorem de re mone- re: e stare a quello che Egli decide; e questi se non vi sono ragioni particolari, non vorrà mutar sentenza.

Possiam pensare che la ragione di quel: Attamen rei ad Superiorem delatae (qualche edizione del Codice ha, per isbaglio tipografico, delata) stia anche nell'impedire che in pubblico emerga il dissenso fra il Vescovo e il parroco, il che non sarebbe edificante.

II

In una parrocchia ha luogo un duello. Tizio ferisce mortalmente Caio; il feritore si ritira e dà un colpo pure mortale di rivoltella a sè; versano ambedue in extremis. Il parroco chiamato dà ad ambedue l'assoluzione ed anche l'Estrema Unzione: dopo qualche mezz'ora muore l'uno e l'altro. Ma il parroco non vuol dare la sepoltura ecclesiastica, perchè, dice, lo vieta il **Tridentino** e non si può.

R. Dopo le leggi tridentine venne il Cod. Jur. C. Nel can. 1240, § 1 e § 2 sta oggi tutto: basta leggerlo.

III

Un parroco sa, che muore in parrocchia un massone. Gli si dice, che se tentasse avvicinarlo, lo si allontanerebbe anche colla forza, cioè colla violenza, con pericolo della vita da parte del parroco. Che farà il parroco?

R. Il **Gennaro** (vol. IV, n. 141) insegna: « Parochus subditis suis in gravi spirituali necessitate constitutis tenetur etiam cum vitae discrimine sacramenta necessitatis administrare » (Confessione o, ai privi di sensi, l'E. Unzione). Se qualche autore nega questo, si riferisce al caso in quo « ita manifeste praevallet secretariorum vis, ut omnino frustra pericula illa adirentur » dice il **Genicot**, Casus n. 587 in nota p. 405, edit. V. Se il parroco prevedesse, che è inutile tentare, amen; perchè « nemo tenetur se absque spe fructus tantis detrimentis exponere ».

Il parroco si presenti ai congiunti, se può; altrimenti faccia loro dire che egli fa le condoglianze più vive, cogli auguri di guarigione e soprattutto offre, come vuole il suo dovere, il suo ministero al bene dell'infermo. E se non può arrivare ai congiunti, dica ai domestici o comunque ai presenti che comunichino al malato questa sua dichiarazione.

Mons. CARLO GORLA

Penitenziere maggiore della Metropolitana di Milano